



TRIBUNALE DI MILANO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA

UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO IN VIDEOCONFERENZA

-artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 *bis* e 146 *bis* disp. Att. c.p.p.-

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Ordine degli Avvocati di Milano
Camera Penale di Milano

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere *“la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”*;

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *“Skype for Business”* e *“Teams”*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Milano hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Milano, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Polizia Locale di Milano e la casa circondariale di San Vittore. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

5. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

8. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede.

In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (*ufficiopmxxx.procura.milano@giustizia.it*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il

verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato)
- alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo direttissime.tribunale@giustizia.it (tel.02.5433.3123)
- ai vice procuratori onorari previsti in udienza nel giorno indicato.

La segreteria del pubblico ministero di turno uscente comunica altresì via email alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a garantire i seguenti orari per la trasmissione dei fascicoli delle udienze per direttissima:

- entro le ore 9.30: trasmissione procedimenti da 1 a 3 (indicazione orario di udienza ore 9.30)
- entro le ore 10.00: trasmissione procedimenti da 4 a 6 (indicazione orario di udienza ore 10.00)
- entro le ore 10.30: trasmissione procedimenti da 7 a 9 (indicazione orario di udienza ore 10.30)
- entro le ore 11.00: trasmissione procedimenti da 10 a 12 (indicazione orario di udienza ore 11.00)

I procedimenti ulteriori o che arriveranno oltre il termine saranno trattati il giorno seguente, salvo diverso accordo con la cancelleria dell'Ufficio Direttissime.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

12. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 Disp. Att. c.p.p.

15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 17 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Marco Tremolada ed il dott. Paolo Guidi (Tribunale), la dott.sa Laura Pedio, il dott. Elio Ramondini ed il dott. Adriano Scudieri (Procura della Repubblica) e l'Avv. Paola Boccardi (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Milano, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Milano, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la Lombardia, al Comandante della Polizia Locale di Milano ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio del distretto di Milano.

Milano, il 14 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Roberto Bichi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Vinicio Nardo

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avv. Andrea Soliani

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Francesco Greco
